Contratto Integrativo del Turismo della Regione Marche

per
i Dipendenti da Aziende
del Settore Turismo

FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL

ASSHOTEL
ASSOCAMPING
ASSOVIAGGI
FIBA
FIEPET

Ancona, 14 Luglio 2009

In data 14 Luglio 2009 presso la sede della Confesercenti Marche,
Sita in Ancona, Via Giannelli n. 30

TRA

L'Associazione dei commercianti, degli operatori turistici e dei Servizi- Confesercenti della Regione Marche rappresentata dal Presidente Regionale Confesercenti Signor Claudio Albonetti, dal Direttore Regionale Confesercenti Sig. Paolo Perazzoli, da Ilva Sartini Responsabile Politiche Contrattuali del Lavoro Confesercenti Marche

E

Filcams Cgil rappresentata dal Segretario Regionale Marche Claudio Di Pietro

Fisascat Cisl rappresentata dal Segretario Regionale Marche Selena Soleggiati

Uiltucs Uil rappresentata dal Segretario Regionale Marche Marco Bolognini

si stipula il seguente contratto integrativo del Turismo della Regione Marche, composto da n. 08 pagine e n.01 allegato

PREMESSA

Nell'attuale contesto economico caratterizzato da una pesante crisi che attraversa anche il settore del turismo, le parti, al fine di favorire il conseguimento dell'obiettivo prioritario della difesa dei livelli occupazionali e di rilanciare la domanda attraverso un miglioramento dei margini di competitività ed efficienza organizzativa delle aziende, e la promozione di politiche settoriali e di sistema, individuano nella contrattazione di secondo livello la sede più adatta a determinare le risposte più aderenti alle necessità e peculiarità delle aziende e dei lavoratori.
Per favorire l'adozione di adeguate politiche di settore le parti si impegnano in particolare a promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto preventivo delle iniziative istituzionali anche legislative, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
A seguito di un'attenta valutazione del mercato turistico regionale connotato da consistenti oscillazioni e da una forte stagionalità, le parti convengono sulla opportunità di ricercare strumenti che consentano alle imprese di fronteggiare la discontinuità di fatturato e ai lavoratori di addivenire attraverso adeguati percorsi di qualificazione e formazione ad una stabilizzazione del rapporto di lavoro.

ART. 1 VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo è un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile per i lavoratori della regione Marche dipendenti dalle aziende stagionali ed annuali di cui all'art. 1, TITOLO 1 del CCNL settore Turismo del 31 luglio 2007 anche ai sensi e per gli effetti previsti dalla L 296/06 e successive modifiche ed integrazioni. Il Presente contratto costituisce inoltre condizione

necessaria, insieme alla piena applicazione di tutti gli istituti del contratto nazionale (parte obbligatoria e normativa), per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative e per l'attivazione dei contratti di apprendistato disciplinati agli artt. 3 e 4 del presente accordo.

ART. 2 RELAZIONI SINDACALI

Viste le necessità del settore turistico già argomentate in premessa, le parti convengono di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni concrete utili alla soluzione dei problemi e a tal fine concordano di istituire uno specifico momento di confronto annuale sull'andamento del settore, delle singole imprese, nonché sull'andamento degli obiettivi di salario variabile che le parti vorranno determinare a livello regionale o provinciale. In tale sede, visto l'interesse comune di mantenere un adeguato livello di occupazione e di professionalità, le parti analizzeranno dati di andamento della occupazione e le necessità formative dei lavoratori del settore.

ART. 3 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

A parziale modifica ed integrazione di quanto previsto in materia di apprendistato dal vigente CCNL del Turismo che statuisce al comma 2 dell'articolo rubricato "CONFORMITA" la possibilità di affidare al sistema degli enti bilaterali la verifica della conformità dei piani formativi individuali, ed in considerazione di quanto disposto nell'art. 4 della DGR n. 976 del 2005 che ha recepito l'accordo stipulato con le parti sociali del 28/07/2005, le parti concordano di attribuire in via esclusiva alla commissione dell'ente bilaterale regionale costituita ad hoc ed operante ormai da diverso tempo, la verifica della congruità dei piani formativi individuali che dovranno pertanto essere inviati dalle imprese esclusivamente alla sede dell'ente bilaterale regionale. A tal proposito le parti si impegnano ad intervenire con l'amministrazione regionale per il recepimento dell'intesa ed il superamento del duplice canale di rilascio dei pareri di conformità, in virtù del quale sia le commissioni provinciali per il lavoro che gli enti bilaterali risulterebbero soggetti autorizzati.

ART. 4 APPRENDISTATO IN CICLI STAGIONALI

Le parti, in considerazione della evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato e delle peculiarità del turismo marchigiano, riconoscono anche nell'apprendistato in cicli stagionali uno strumento idoneo a favorire il collegamento tra scuola e lavoro ed in particolare l'alternanza tra scuola e lavoro nei periodi di interruzione estiva della frequenza scolastica, l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro nonché l'acquisizione di una qualificazione professionale propedeutica alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro,
In riferimento a quanto disposto all' articolo rubricato "Apprendistato in cicli stagionali" del TITOLO IV CAPO 1 del CCNL settore Turismo del 31 luglio 2007 ed alle profonde modifiche apportate alla disciplina dell'apprendistato (art. 23 comma 1 L. 133/08, circolare ministeriale 27/08 del 10/11/08), che ha abrogato la durata minima del contratto di apprendistato, sarà pertanto possibile articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni fino ad un massimo di quattro e secondo quanto disposto al titolo "DURATA –

RICONOSCIMENTO QUALIFICA del presente articolo, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro stagionale sia comunque compreso in un periodo complessivo massimo di 48 mesi consecutivi di calendario e che l'impresa turistica sia una impresa di tipo "stagionale". Per impresa stagionale si intende l'impresa che ha inoltrato al Comune e alla competente Camera di commercio apposita comunicazione attestante l'apertura nei soli periodi stagionali o che, tramite autocertificazione, attesti un'apertura non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, previo parere da chiedere all'Ente Bilaterale.
La durata minima del contratto di apprendistato a cicli stagionali viene stabilita in mesi tre di calendario per ogni stagione. Tale limite inderogabile in via generale, potrà essere ridotto esclusivamente per la stagione estiva 2009 a mesi due, previo rilascio di parere di conformità da parte dell'ente Bilaterale di riferimento.
Resta inteso che l'espletamento della formazione esterna e il godimento delle ferie/permessi non dovranno in alcun modo incidere sulla durata minima.
L'azienda si impegna a comunicare ogni eventuale modifica nella articolazione del rapporto di apprendistato per cicli con un anticipo rispetto alla stagione estiva successiva di almeno due mesi, mediante comunicazione scritta al lavoratore e all'ente bilaterale che ha rilasciato parere di conformità. Comunicazione preventiva che stabilisca la data di inizio della attività lavorativa, dovrà inoltre essere inviata al lavoratore prima dell'inizio di ogni stagione estiva e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno.
In deroga e a parziale modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo titolato "NUMERO DI APPRENDISTI" del CCNL del turismo del 31 luglio 2007, il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 90% degli apprendisti stagionali nella stagione successiva alla qualificazione.
A tal fine non si computano gli apprendisti dimissionari, quelli licenziati per giusta causa, e quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio.

DURATA - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA

La durata dell'apprendistato in cicli stagionali è graduata in relazione alla qualifica da conseguire con le seguenti modalità:

LIVELLO	DURATA – RICONOSC. QUALIFICA
2, 3, 4	4 stagioni
5,6s	3 stagioni
6	1 stagione

Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra un ciclo stagionale e l'altro.

Nel caso in cui il totale delle prestazioni di lavoro rese raggiunga il limite massimo di 24 mesi, anche se il periodo dell'apprendistato sia stato effettuato in un arco temporale inferiore a 48 mesi consecutivi, l'apprendistato viene considerato concluso.

NUMERO DEGLI APPRENDISTI

Relativamente al numero massimo di apprendisti a cicli stagionali che il datore di lavoro potrà assumere nelle singole unità produttive, valgono i limiti e le disposizioni di cui all'articolo rubricato "NUMERO DI APPRENDISTI" del CCNL del turismo del 31/07/07.

RETRIBUZIONE APPRENDISTA A CICLI

La retribuzione è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

Livelli 2, 3, 4

Prima stagione 90%
Seconda stagione 90%
Terza stagione 95%
Quarta stagione 95%

Livelli 5,6s

Prima stagione 90%
Seconda stagione 95%
Terza stagione 95%

Livello 6

Prima stagione 95%

La retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore qualificato di pari livello.

FORMAZIONE DELL'APPRENDISTA A CICLI STAGIONALI

In riferimento a quanto disposto al comma 4 dell'articolo rubricato "FORMAZIONE" del CCNL del turismo del 31/07/07 e dall'art. 49 co. 5 ter DLgs 276/03, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali dell'attività, le parti convengono di modificare la durata della formazione sia teorica che pratica in coerenza con la durata e la modalità di svolgimento del contratto stesso.
L'impegno formativo dell'apprendista a cicli sarà pertanto determinato come indicato in tabella:

n. mesi	Formazione esterna	Formazione interna
3	30 ore	18 ore
4	40 ore	20 ore
5	50 ore	24 ore
6	60 ore	30 ore
Maggiore di 6	Pari a quella prevista per gli apprendisti annuali	/

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Le parti convengono di assegnare agli Enti Bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Per quanto concerne le modalità di erogazione della formazione esterna le parti si danno atto di far specifico riferimento alle disposizioni impartite in materia dalla Regione Marche. La formazione esterna potrà essere svolta sia prima dell'inizio del rapporto che nel corso dello stesso. La formazione impartita dovrà essere coerente con quanto previsto per il profilo formativo corrispondente di cui alla DGR n. 1113 del 26/09/05.
Le modifiche dei profili esistenti o l'introduzione di nuovi profili corrispondenti a professionalità non previste dalla delibera sopra citata, dovranno essere concordate dalle parti firmatarie del presente accordo, previa ricognizione dei fabbisogni formativi e con riferimento ai profili ISFOL.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE COMPETENZE NEL LIBRETTO FORMATIVO

Le competenze acquisite dovranno essere registrate nel libretto formativo dell'apprendista conforme alle linee guida elaborate dall'EBNT e alle disposizioni della Regione Marche. In attesa dell'adozione del libretto formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

NORME DI RIFERIMENTO

Le parti si danno atto che le disposizioni in materia di apprendistato di cui al presente contratto integrativo integrano la normativa di legge e quanto statuito dal CCNL del Turismo del 31/07/07 a cui si fa specifico riferimento e rinvio sia per quanto espressamente normato che quanto non disciplinato.
Qualora dovessero insorgere incompatibilità fra la normativa stabilita dal presente contratto integrativo territoriale e quella in via di definizione della Regione Marche, le parti si impegnano ad attivare un tavolo di confronto con l'Amministrazione per ricercare le necessarie armonizzazioni.

ART . 5 DIRITTO DI PRECEDENZA

Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Il diritto di precedenza di cui sopra potrà essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di

cessazione del rapporto di lavoro e si estingue entro 18 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Il lavoratore di cui sopra ha inoltre diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

ART . 6 LAVORO EXTRA E DI SURROGA

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 87 CAPO VI del CCNL settore Turismo, il lavoro extra e di surroga potrà essere utilizzato nei seguenti casi:

- incremento lavorativo non prevedibile nei fine settimana;
- incremento lavorativo a seguito di festività ed eventi turistico-culturali sportivi e fieristici di particolare importanza.

ART. 7 TEMPO DI CONSUMAZIONE DEI PASTI

Nei confronti dei lavoratori stagionali occupati per l'intera giornata presso le imprese alberghiere si stabilisce in due ore massime giornaliere la somma delle pause per la consumazione all'interno dell'albergo dei tre pasti principali: colazione, pranzo e cena.
Nei confronti dei lavoratori occupati presso i pubblici esercizi e campeggi il tempo per la consumazioni dei pasti, sempre che gli stessi vengano consumati all'interno dell'azienda, viene invece fissato in un'ora al giorno.

ART . 8 SALARIO VARIABILE

Le parti convengono di istituire un Elemento Economico Territoriale da ora denominato E.E.T. legato ad indicatori di salario variabile.
Le parti convengono inoltre di istituire un'apposita Commissione che esamini nel primo anno di vigenza l'andamento del settore al fine di individuare indicatori di salario variabile a cui legare l'erogazione dell'E.E.T.

Le parti si incontreranno pertanto entro la fine dell'anno in corso per stabilire l'entità del premio per ogni anno di vigenza e i tempi di erogazione.
Per il primo anno di vigenza, le parti concordano di legare detto elemento allo scostamento delle presenze turistiche, che sulla base dei dati raccolti, consentono l'erogazione del premio massimo stabilito in euro 240 annui.

Le parti si danno pertanto atto che la maturazione ed erogazione dell'E.E.T. ha caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dall'art.1 - comma 67 - della legge 24 dicembre 2007 n. 247 e dal Decreto Interministeriale 7 maggio 2008.

L'E.E.T. così determinato sarà pertanto erogato, per l'intero importo, a tutto il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, a termine o con contratto di apprendistato in tutte le imprese turistiche della Regione Marche.
Ai lavoratori con contratto di lavoro stagionale, agli apprendisti a cicli stagionali e i contratti a termine l'E.E.T. verrà corrisposto proporzionalmente al periodo lavorato (20 euro mensili).

L'importo dell'E.E.T. di cui sopra sarà riproporzionato per i lavoratori con contratto part time all'orario settimanale, sarà escluso dal computo di tutti gli istituti contrattuali compreso il trattamento di fine rapporto e sarà corrisposto con il cedolino del mese di settembre. Per gli apprendisti , per i lavoratori a cicli stagionali e per quelli con contratti a termine in genere il premio verrà invece erogato al termine del rapporto di lavoro.

ART. 9 INTEGRAZIONE MALATTIA PUBBLICI ESERCIZI

In deroga a quanto disposto dall'art. 318 PARTE SPECIALE PUBBLICI ESERCIZI CAPO IX del CCNL Turismo del 31/07/07 la normale retribuzione verrà corrisposta da parte dei datori di lavoro per i primi 3 (tre) giorni di malattia (periodo di carenza) anche quando la malattia non superi i 5 (cinque) giorni.

ART . 10 INTEGRAZIONE MALATTIA ALBERGHI – IMPRESE VIAGGIO- COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

In deroga a quanto previsto dall'art. 227 PARTE SPECIALE ALBERGHI CAPO IX del vigente CCNL, la retribuzione relativa ai primi 3 (tre) giorni di malattia (carenza malattia) sarà a carico dei datori di lavoro a prescindere dalla durata della malattia stessa. Ad integrazione dell'indennità a carico INPS erogata dal 4 al 20esimo giorno, il datore di lavoro corrisponderà inoltre un'integrazione fino al raggiungimento dell'80% della retribuzione.

ART. 11 INFORTUNI SUL LAVORO ALBERGHI – IMPRESE VIAGGIO- COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

Le parti concordano in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale che ai lavoratori soggetti ad infortunio sul lavoro verrà corrisposta, da parte del datore di lavoro, un'integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio e per tutto il periodo di conservazione del posto.

ART. 12 CONSERVAZIONE DEL POSTO (PERIODO DI COMPORTO)

Ai fini del diritto alla conservazione del posto, le assenze per malattia non si cumulano con le assenze per infortunio. Pertanto, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto

per un periodo di 180 giorni per anno (intendendosi per tale il periodo compreso tra il 01 gennaio e 31 dicembre) per le assenze per malattia, e 180 giorni per anno (intendendosi per tale il periodo compreso tra il 01 gennaio e il 31 dicembre) per le assenze per infortunio.

ART . 13 DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo decorrerà dal 01 luglio 2009 e avrà durata fino al 31.12.2011 e sarà valido fino al successivo rinnovo.

Per quanto non contenuto e specificato dal presente accordo valgono gli accordi precedenti e le norme di legge.

Letto confermato e sottoscritto.

Per le OO.SS

Per la Confesercenti Marche

ALLEGATO 3

RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA' PER L'ASSUNZIONE DI APPRENDISTI PER CICLI STAGIONALI ART. 3 CONTRATTO INTEGRATIVO DEL TURISMO DELLA REGIONE MARCHE

DATI ANAGRAFICI

Ditta: _____

Sede Legale Città _____

Sede Assunzione Città _____

P. IVA Attività _____

Iscrizione Confesercenti: SI/NO _____

Iscrizione Ente bilaterale SI/NO _____

Con la presente, la scrivente ditta, **richiede il parere di conformità** in rapporto alle norme previste dalla contrattazione integrativa provinciale relative all'apprendistato in cicli stagionali settore **Turismo** inferiore a mesi tre, di cui al **contratto integrativo** stipulato il **14 luglio 2009** per numero _____ apprendista/i secondo la/e seguente/i qualifica/che finale/i:

N° __ qualifica _____

N° __ qualifica _____

N° __ qualifica _____

DICHIARA

• di impegnarsi a garantire agli apprendisti assunti lo svolgimento del programma di formazione previsto dalla contrattazione integrativa provinciale di riferimento, di applicare i provvedimenti legislativi vigenti a livello nazionale;
• che il numero di lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda è di _____,
• che il numero di lavoratori apprendisti in servizio presso l'azienda è di _____ ;
• che la retribuzione sarà conforme a quella prevista dal vigente CCNL per i dipendenti da aziende del turismo;
• di essere a conoscenza che il parere di conformità rilasciato resta valido fino ad eventuale modifica degli elementi e dei requisiti aziendali indicati nella presente domanda.

Dichiara infine di impegnarsi all'integrale rispetto del vigente CCNL in tutte le sue parti obbligatorie, economiche e normative, nonché delle vigenti norme di legge in materia

_____:_____ , lì

La Ditta

(spazio riservato alla Commissione Paritetica)

Protocollo n° _____del_____

PARERE DI CONFORMITA' PER L'ASSUNZIONE DI APPRENDISTI
Ai sensi art. 3 Contratto Integrativo Turismo Regione Marche

L'Ente Bilaterale Territoriale Marche

Vista la domanda del ___/___/____ protocollo n. _____ con la quale la ditta _____ _____ , esercente attività di _____ con sede in _____ nella propria sede operativa di _____ _____ ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art.3 punto 2 dell'integrativo Regionale Turismo della Regione marche settore Turismo ad instaurare rapporti di apprendistato inferiori a mesi tre.

Preso atto delle dichiarazioni di cui alla domanda ed in particolare di quelle concernenti:

a) il numero dei lavoratori occupati;

b) il trattamento normativo ed economico;

d) il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalla legislazione vigente

Esprime il proprio parere di conformità per l'instaurazione di rapporti di apprendistato con:

n _____ apprendisti per la qualifica di _____ durata _____

n _____ apprendisti per la qualifica di _____ durata _____

n _____ apprendisti per la qualifica di _____ durata _____

a condizione che siano rispettate le vigenti disposizioni di legge e del CCNL per i dipendenti da aziende del Turismo e del contratto integrativo di riferimento.

LA COMMISSIONE PARITETICA
